



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.5.2024
C(2024) 3253 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato SA.112855 (2024/N) – Italia
Aiuti a favore della trasformazione digitale di emittenti, imprese editoriali e agenzie di stampa - modifica del regime SA.106114**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 26 febbraio 2024 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), l'intenzione di modificare e prorogare il regime di sostegno alla trasformazione digitale di emittenti, imprese editoriali e agenzie di stampa ("modifiche notificate").
- (2) Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive in data 11 aprile 2024, in risposta alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 19 marzo 2024.
- (3) Il regime di sostegno alla trasformazione digitale di emittenti, imprese editoriali e agenzie di stampa ("regime esistente") era stato inizialmente approvato il 28 luglio 2023 nel caso SA.106114 (2023/N) – Italia – Aiuti a favore della trasformazione

Onorevole Antonio Tajani
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
100135 Roma
ITALIA

digitale di emittenti, imprese editoriali e agenzie di stampa ⁽¹⁾ ("decisione iniziale"). La scadenza del regime esistente era prevista per il 31 dicembre 2024.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE NOTIFICATE

- (4) Le modifiche notificate consistono in:
- (a) un aumento del bilancio del regime esistente tramite concessione di una somma aggiuntiva di 55 milioni di EUR (cfr. il considerando (8));
 - (b) la proroga del regime esistente fino al 31 dicembre 2025 (cfr. il considerando (9));
 - (c) l'anno di riferimento per le spese ammissibili diventa il 2023 invece del 2022 (cfr. il considerando (7)).
- (5) Le autorità italiane non hanno introdotto altre modifiche al regime esistente, che mira a sostenere la trasformazione digitale di imprese editoriali di quotidiani e periodici, emittenti televisive e radiofoniche e agenzie di stampa.
- (6) La base giuridica delle modifiche notificate è costituita da:
- (a) l'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - (b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 28 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - (c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 10 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - (d) il decreto (bozza) recante le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria).
- (7) Gli aiuti a titolo del regime saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette che copriranno fino al 70 % delle spese sostenute dai beneficiari nel 2023, invece che nel 2022 (cfr. il considerando (17) della decisione iniziale) per gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
- (8) Il bilancio aggiuntivo del regime è di 55 milioni di EUR, il che porta il bilancio totale del regime a 90 milioni di EUR. Gli importi massimi aggiuntivi di aiuto per gruppo di beneficiari sono stabiliti come segue:
- (a) fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali: 20 milioni di EUR;

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 28 luglio 2023 relativa all'aiuto di Stato SA.106114 (2023/N) – Italia – Aiuti a favore della trasformazione digitale di emittenti, imprese editoriali e agenzie di stampa (GU C/301/2023 del 25.8.2023).

- (b) fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale: 15 milioni di EUR;
 - (c) emittenti radiofoniche: 10 milioni di EUR;
 - (d) imprese editoriali e agenzie di stampa: 10 milioni di EUR.
- (9) Le modifiche notificate saranno applicabili a decorrere dalla notifica della decisione della Commissione che le approva fino al 31 dicembre 2025.
- (10) La concessione dell'aiuto è subordinata alla notifica della decisione della Commissione che approva la misura notificata ⁽²⁾.
- (11) Per tutti gli altri aspetti si fa riferimento alla decisione iniziale (cfr. i considerando da 3 a 22 della decisione iniziale).

3. VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE NOTIFICATE

3.1. Esistenza degli aiuti

- (12) La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione. In primo luogo, la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; in secondo luogo, la misura deve favorire i beneficiari. In terzo luogo, tale vantaggio deve essere selettivo. In quarto luogo, la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (13) Come stabilito nella decisione iniziale, il regime esistente costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le modifiche notificate, ossia l'aumento del bilancio del regime esistente, la proroga della durata e l'utilizzo del 2023 come anno di riferimento per le spese ammissibili (cfr. il considerando (4)), non incidono su questa valutazione. La Commissione rimanda pertanto alla valutazione della decisione iniziale (cfr. i considerando da 23 a 28) e conclude che il regime esistente, così come modificato, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3.2. Compatibilità

- (14) Le modifiche notificate riguardano la modifica e la proroga di un regime di aiuto che la Commissione aveva in precedenza dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- (15) Le modifiche notificate si limitano alla proroga del regime esistente fino al 31 dicembre 2025 con un nuovo bilancio (cfr. il considerando (4)) e con il 2023 come anno di riferimento per le spese ammissibili. Non sono inserite ulteriori modifiche al regime già approvato che potrebbero incidere sulla valutazione della compatibilità del regime, come stabilito nella decisione iniziale. La Commissione ritiene che le modifiche notificate non incidano sulla conclusione cui è giunta in

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 5, comma 4 e l'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 10 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

merito alla legittimità generale e alla compatibilità del regime esistente come stabilito nella decisione iniziale (cfr. i considerando da (29) a (75) della decisione iniziale).

- (16) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la modifica e la proroga del regime esistente rispettano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Si ritiene pertanto lo schema esistente, così come modificato, compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea,
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

